



## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE  
E IL WELFARE  
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Pescara,

05 MAR. 2019

Prot. 0069248/19

Al Direttore Generale  
dell'Ufficio Scolastico Regionale - USR Abruzzo

Al Direttore ANCI Abruzzo

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione  
Ai Responsabili Servizi Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
delle Asl della Regione Abruzzo

LORO SEDI

**Oggetto:** Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni in legge n.119 del 31 luglio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" – Attuazione art. 18 ter del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni con la Legge 2017 n.172 art. 1. **Adempimenti anno scolastico 2019/2020.**

Come noto, l'art.18 ter comma 1 del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n.172 ha consentito di anticipare all'anno scolastico calendario annuale 2018-2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'art. 3 bis del decreto legge n.73 del 2017 nelle Regioni presso le quali sia istituita una anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Dette modalità sono definite nella Circolare congiunta Ministero della Salute-Ministero dell'Istruzione dell'Università 0002166-P-27.02.2018, che per utilità si rinvia in allegato alla presente (**all. 1**).

Si precisa che, per l'anno scolastico 2018/2019, questa Regione ha già attivato la procedura semplificata che ha consentito lo scambio dei dati vaccinali dei minori 0-16 anni tra i Dirigenti scolastici e le Asl attraverso l'utilizzo dell'anagrafe regionale informatizzata; ciò ha consentito ai genitori/tutori/affidatari dei minori 0-16 anni di non dover presentare, all'atto della iscrizione del minore, la documentazione prevista dall'art.3 del decreto legge 73/2017 in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali è stato accertato secondo le modalità operative come esplicitate nell'allegato A alla riferita Circolare.

Per l'anno scolastico 2019/2020 le disposizioni di cui all'art.3 bis commi da 1 a 4 del Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni in legge n.119 del 31 luglio 2017 devono essere obbligatoriamente applicate.

Si ribadisce pertanto per il corrente anno scolastico il rispetto degli adempimenti di cui alla riferita normativa entro i termini previsti che per utilità con la presente si torna a precisare.

Nello specifico lo scambio dati Istituti scolastici-Asl dovrà avvenire, secondo quanto attualmente in essere per le singole ASL, nel modo seguente:

- mediante posta elettronica certificata (Modalità 1 dell'allegato A) per le Asl di Pescara, Teramo e Lanciano-Vasto-Chieti;





## GIUNTA REGIONALE

- mediante la modalità 2 del riferito allegato A per la sola Asl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, secondo specifiche indicazioni già fornite dal Direttore f.f. del SIESP della stessa Asl con nota prot. 0004156/19 del 8.1.2019 che si allega (all. 2).

Si raccomanda pertanto per l'attivazione presso gli Istituti scolastici di una casella di Posta elettronica certificata dedicata cui possa accedere il dirigente scolastico ovvero il responsabile del servizio educativo per l'infanzia del centro di formazione professionale regionale e della scuola privata non paritaria; l'indirizzo della casella PEC deve essere debitamente comunicato alla Asl territorialmente competente.

I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale invieranno tramite pec all'Azienda Sanitaria territorialmente competente l'elenco degli iscritti in formato elettronico elaborabile (file in formato CSV) e riportante le informazioni anagrafiche come sottoindicate:

1. **COGNOME**
2. **NOME**
3. **DATA DI NASCITA** (nel formato: gg/mm/aaaa)
4. **SESSO** (M per maschio, F per femmina)
5. **CODICE FISCALE** (dell'alunno)
6. **CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO** (dove disponibile)
7. **CODICE FISCALE DELLA SCUOLA**
8. **NOME DELLA SCUOLA**
9. **DESCRIZIONE DELLA SCUOLA** (tipologia di scuola/servizio (es: scuola dell'infanzia statale, Scuola dell'infanzia Comunale, Servizio Educativo, Scuola dell'Infanzia Paritaria o non paritaria, Scuola Primaria, Scuola secondaria di I gradi, Scuola secondaria di II grado, ecc.)

### **TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI AD ESCLUSIONE DEL "CODICE MECCANOGRAFICO"**

I dati DOVRANNO essere trasmessi attraverso la valorizzazione di un file in formato CSV, **il tracciato DOVRA' essere composto esclusivamente come da esempio seguente, pena la non utilizzabilità dei dati trasmessi:** `cognome|nome|data_di_nascita|sesso|cf_alunno|c_mecc_ist|cf_ist|nome_ist|desc_ist`

Il separatore di campo DOVRA' essere il carattere "|" (pipe), SI TENGA PRESENTE CHE LA NON CORRETTA COSTRUZIONE DEL FILE CSV NON PERMETTERA' L'IMPORTAZIONE DELL'ELENCO NEI SISTEMI.

Detti elenchi dovranno essere trasmessi dagli Istituti scolastici alle Asl territorialmente competenti, come disposto dalla normativa vigente, entro e non oltre **il 10 marzo 2019** agli indirizzi di posta certificata come sottoelencati:

**Asl Lanciano-Vasto-Chieti**

**[vaccini.scuola@pec.asl2abruzzo.it](mailto:vaccini.scuola@pec.asl2abruzzo.it)**

**Asl Pescara**

**[vaccini.scuola.aslpe@pec.it](mailto:vaccini.scuola.aslpe@pec.it)**

**Asl Teramo**

**[vaccini.scuola@pec.aslteramo.it](mailto:vaccini.scuola@pec.aslteramo.it)**

Le Aziende Sanitarie territorialmente competenti tramite PEC restituiranno ai Dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale l'elenco degli iscritti sul quale è riportato l'esito delle verifiche sulla situazione vaccinale (file in formato CSV).

Le Asl compileranno l'apposito campo inserendo ove necessario le seguenti diciture:

- a) non in regola con gli obblighi vaccinali;
- b) non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento;
- c) non ha presentato formale richiesta di vaccinazione.





## GIUNTA REGIONALE

A decorrere dall'anno scolastico calendario annuale 2018/2019 ai soli fini della formazione delle classi nei casi di cui alla lettera a) le Asl sono tenute a specificare nell'apposito campo l'obbligo vaccinale non assolto (es. morbillo oppure morbillo e parotite ovvero morbillo parotite rosolia).

Le Aziende sanitarie locali, inoltre, **entro e non oltre il 10 giugno 2019** nel rispetto delle modalità operative come sopra definite restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le diciture a) non in regola con gli obblighi vaccinali, b) non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento, c) non ha presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie ed e i centri di formazione professionale regionale inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione" a depositare entro il **10 luglio 2019** la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. Sul punto giova evidenziare quanto già chiarito anche nella circolare Ministeriale congiunta del 27.2.2018 ossia che per "formale richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite PEO o PEC ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla Asl che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.

Entro il **20 luglio 2019** i predetti dirigenti scolastici e i responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito all'Azienda Sanitaria locale che qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale provvede agli adempimenti di competenza e ricorrendone i presupposti a quello di cui all'art.1 comma 4 del d.l. n.73/2017.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Con la presente, in ordine alle modalità di scambio dati come sopraspecificate, si raccomanda il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; nello specifico i soggetti istituzionali coinvolti in qualità di titolari del trattamento dei dati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. fornendo apposite specifiche istruzioni al personale delle istituzioni scolastiche /educative e formative e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati.

Sulla procedura semplificata da adottarsi per utilità si allega alla presente il parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali n.117 del 22 febbraio 2018 al Ministero della Salute sul documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'azienda sanitaria locale competente".

Alla luce di tutto quanto sopra, si invitano il Direttore dell'USR Regionale e il Direttore di ANCI Abruzzo a farsi parte attiva per la diffusione di dette disposizioni.

Certi della massima collaborazione, si inviano cordiali saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio**

*Dott.ssa Manuela Di Giacomo*

**Il Dirigente del Servizio**

*Dott.ssa Stefania Melena*



## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 5E539683854B08AD607F997FE3F5A9065A68061705B2B657DE2B79468DC8C662

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza  
Numero protocollo 69248/19  
Data protocollo 05/03/2019

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAA3UBZ-12512

**PASSWORD** SHwFJ

**DATA SCADENZA** 04-05-2019

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

